



## COMUNE DI SAN SIRO SETTORE TURISMO

Il Comune di San Siro, con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29.10.2024, ha introdotto l'Imposta di Soggiorno a partire dal 1° gennaio 2025 per i turisti e i visitatori che vi soggiornano. L'importo varia a seconda della tipologia e del numero di stelle della struttura, come definito dalla Giunta Comunale:

Classificazione struttura alberghiera ed extra-alberghiera	Imposta per pernottamento, per persona
<b>5 stelle e sistemazioni di lusso</b>	<b>5,00 €</b>
<b>4 stelle</b>	<b>4,00 €</b>
<b>3 stelle</b>	<b>1,50 €</b>
<b>2 stelle</b>	<b>1,00 €</b>
<b>1 stelle</b>	<b>0,50 €</b>
<b>Campeggi</b>	<b>0,50 €</b>
<b>CAV e altre strutture</b>	<b>1,50 €</b>

La struttura è tenuta a rilasciare una ricevuta separata per la somma pagata o a indicare sulla fattura la somma corrispondente all'imposta di soggiorno. Il personale è tenuto a fornire tutte le informazioni relative alle categorie esentate dal pagamento.

Le entrate dell'imposta di soggiorno finanzieranno interventi per migliorare i servizi turistici.

L'imposta è dovuta fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi purché effettuati nella medesima struttura ricettiva. L'imposta non è dovuta nei seguenti casi:

- i minori fino al compimento del 14° anno di età;
- i gruppi scolastici in visita didattica e i relativi docenti accompagnatori, previa attestazione del dirigente scolastico, purché non alloggino in strutture in hotel a 3 o 4 stelle o superiori;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel T.U. di Pubblica Sicurezza;
- i soggetti che soggiornino a spese dell'Amministrazione comunale;
- i disabili con invalidità pari al 100% e relativo accompagnatore;
- il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.

Gli ospiti che hanno diritto all'esenzione, fatta eccezione per i minori di 14 anni, sono tenuti a presentare alla struttura apposita dichiarazione tramite la modulistica messa a disposizione.